

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR ANCHE IN QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE  
LIQUIDATORIA EX USL 24 DI ASCOLI PICENO  
N. /ASURDG DEL**

**Oggetto: Gestione Liquidatoria ex USL 24 – Corte di Appello di Ancona: ricorso in appello a seguito di rinvio ex art. 392 cpc – Costituzione in giudizio e nomina legale avv. Tiziano Pelliccioni del Foro di Ascoli Piceno.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR ANCHE IN QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE  
LIQUIDATORIA EX USL 24 DI ASCOLI PICENO**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, allegato alla presente Determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto, in qualità di Direttore Generale dell'ASUR Marche e contestualmente di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex USL 24 di Ascoli Piceno;

**ACQUISITO** il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**


1. di costituirsi nel giudizio di Appello ex art. 392 c.p.c. in riassunzione R.G. Lav. n. 518/2015 notificato in data 8/10/2015 promosso con ricorso dal sig. G.F. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati anagrafici per esteso sono indicati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/'03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali) a seguito di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da parte della Corte di Cassazione;
2. di conferire espresso mandato, all'avv. Tiziano Pelliccioni del foro di Ascoli Piceno, per la rappresentanza e la difesa dell'ASUR Marche nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre appello incidentale, di farsi sostituire e comparire in udienza in vece del Direttore Generale in qualità di Commissario Liquidatore, eleggendo domicilio in Ancona presso lo studio dell'avv. Luigi Frisina in Ancona via Piave n. 6 b;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 4.859,22 saranno anticipati dall'Ente e successivamente rimborsati dalla Regione Marche – Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali;

4. di imputare detta somma al C.P. 0103070813 trattandosi di un credito nei confronti della Regione Marche;
5. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – Servizio Sanità - Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali al fine del suddetto reintegro;
6. di trasmettere il presente atto all'U.O.C. Economico Finanziario anche al fine del suddetto reintegro;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i..

Ancona, sede legale ASUR.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Pierluigi Gigliucci




**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott.ssa Nadia Storti



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 06 pagine di cui n. 01 allegato all'originale cartaceo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Segreteria di Direzione, Archivio e Protocollo

**Normativa di riferimento:**

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- Codice procedura civile
- DGRM n. 1073 del 30/07/08;

**Premesso che:**

- nel febbraio del 2003 è stato notificato il ricorso, con il quale il dipendente Sig. G.F. ha chiesto al Giudice del Lavoro di condannare la Gestione Liquidatoria della USL n. 24 a pagare il risarcimento di presunti danni subiti in conseguenza dell'allontanamento dal Reparto di Radiologia dell'Ospedale Mazzoni, costituiti dal mancato percepimento nel periodo gennaio 1987 – maggio 1992 delle incentivazioni, dell'indennità di rischio radiologico oltre al danno biologico e morale. La Gestione Liquidatoria della USL n. 24 è stata difesa dall'Avv. Pasqualino Amodeo del Foro di Ascoli Piceno, al quale è stato conferito mandato con delibera n. 167 del 19/02/2003. Con sentenza n. 1 del 10/01/2006 il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite. Con ricorso notificato il 13/04/2007, il Sig. G.F. ha proposto appello avverso la predetta sentenza. Con determina n. 779 del 7/09/2009 l'Amministrazione ha deciso di resistere al ricorso in appello e, a tal fine, è stato confermato il mandato all'Avv. Pasqualino Amodeo, che aveva rappresentato la Gestione Liquidatoria nel giudizio di primo grado. Con dispositivo di sentenza del 26/02/2010, la Corte di Appello Sez. Lavoro ha respinto il ricorso del Sig. G.F., compensando fra le parti le spese legali. Avverso la predetta sentenza il Sig. Guerrieri Filippo ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato alla Gestione Liquidatoria della USL n. 24 e alla regione Marche in data 11/05/2011. Con sentenza della Corte di cassazione n. 6880 del 14/01/2015 depositata il 3.04.2015 la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava anche per il regolamento delle spese del giudizio alla corte di Appello in diversa composizione.
- con ricorso ex art. 392 c.p.c. in riassunzione notificato all'ASUR Marche, Gestione Liquidatoria ex ASL 24, in persona del Commissario Liquidatore il sig. G.F. chiedeva che la Corte di Appello di Ancona accogliesse le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Ancona Sez lavoro, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 1/2006 accertata la legittimazione passiva concorrente della gestione liquidatoria della USL 24 di Ascoli Piceno e della Regione Marche in persona del legale rappresentante come da sentenza della Corte di Cassazione n. 6880 del 14 gennaio 2015 depositata il 3 aprile 2015 dichiarare infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti resistenti e comunque tardiva quella avanzata dalla Gestione Liquidatoria della Asl n. 24 di Ascoli Piceno e, comunque, l'avvenuta rinuncia alla stessa da parte della Regione Marche per i motivi sopra dedotti e quindi rimettere – se del caso – le parti dinanzi al Giudice di Primo Grado per l'esame del merito della domanda ovvero assumere ogni provvedimento che verrà ritenuto di giustizia. In ogni caso Voglia accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e quindi prevista declaratoria in via incidentale dell'illegittimità degli atti indicati in*

*narrativa e, comunque, previa loro disapplicazione, dichiarare l'Usl n. 24 di Ascoli Piceno Gestione Liquidatoria in persona del Legale Rappresentante e per quanto di ragione la Regione Marche in persona del legale rappresentante responsabili dei fatti descritti in narrativa e conseguentemente condannare le medesime in solido al risarcimento di tutti i danni provocati al G.F. richiesti ”;*


- Considerato che l'avv. Pasqualino Amodeo difensore della Gestione Liquidatoria della ex Usl n. 24 attualmente non esercita la professione di avvocato, e che con nota prot. n. 89386 del 18.11.2015 l'avv. Viozzi comunicava di non poter assumere l'incarico per la fase della riassunzione in appello, si è chiesto il preventivo di spesa all'Avv. Tiziano Pelliccioni del Foro di Ascoli Piceno, già nominato per altre vertenze afferenti alla Gestione Liquidatoria.
- con nota del 17/12/2015 l'avv. Pelliccioni ha comunicato la disponibilità a rappresentare la Gestione Liquidatoria USL n. 24 nel giudizio promosso da Guerrieri Filippo ed ha formulato un preventivo di spesa, redatto ai minimi tariffari del D.M. n. 55/2014 ridotto ulteriormente del 30 % (anziché del 20 % come previsto dalla circolare Asur prot. n. 102 del 7.01.2015).

Per quanto sopra premesso, ritenuto che l'ASUR Gestione Liquidatoria ex USL 24 di Ascoli Piceno abbia interesse a costituirsi anche nel predetto giudizio in riassunzione onde sostenere le eccezioni e difese già svolte e far valere le proprie ragioni, si sottopone al Direttore Generale in qualità di Commissario Liquidatore, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di Determina:

1. di costituirsi nel giudizio di Appello ex art. 392 c.p.c. in riassunzione R.G. Lav. n. 518/2015 notificato in data 8/10/2015 promosso con ricorso dal sig. G.F. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati anagrafici per esteso sono indicati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/'03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali) a seguito di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da parte della Corte di Cassazione;
2. di conferire espresso mandato, all'avv. Tiziano Pelliccioni del foro di Ascoli Piceno, per la rappresentanza e la difesa dell'ASUR Marche nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre appello incidentale, di farsi sostituire e comparire in udienza in vece del Direttore Generale in qualità di Commissario Liquidatore, eleggendo domicilio in Ancona presso lo studio dell'avv. Luigi Frisina in Ancona via Piave n. 6 b;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 4.859,22 saranno anticipati dall'Ente e successivamente rimborsati dalla Regione Marche – Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali;
4. di imputare detta somma al C.P. 0103070813 trattandosi di un credito nei confronti della Regione Marche;
5. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – Servizio Sanità - Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali al fine del suddetto reintegro;
6. di trasmettere il presente atto all'U.O.C. Economico Finanziario anche al fine del suddetto reintegro;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i..

**Il Direttore dell'UOC SDAP**


*Dott. Marco Ojetti*




**Per il parere infrascritto**  
**U.O. Attività Economiche e Finanziarie – U.O. Controllo di Gestione Vasta n. 5**

Visto quanto indicato nel documento istruttorio, si dichiara che il costo di cui al presente atto viene imputato al C.P. 0103070813 trattandosi di un credito nei confronti della Regione Marche della Gestione Stralcio ex U.S.L. n. 24.

**IL DIRIGENTE del CONTROLLO di GESTIONE**  
(Dott. Alessandro Ianniello)



**IL DIRIGENTE FF**  
**U.O. Attività Economiche e Finanziarie**  
(Dott. Cesare Milani)



**- ALLEGATI -**

**Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del ricorrente.**